

N. 1308

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SMURAGLIA e DE LUCA Michele**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996**

---

Interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 36,  
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di  
crediti derivanti da rapporti di lavoro

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile stabilisce, come è noto, che il «giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza da giorno della maturazione del diritto». Con tale norma si è voluto tutelare il lavoratore contro il rischio di vedere soddisfatto il proprio credito in ritardo e con moneta svalutata.

La deroga rispetto ai principi generali dettati dal codice civile, (introdotta con la legge 11 agosto 1973, n. 533), fu giustificata dalla necessità da un lato di disincentivare le manovre dilatorie poste in essere dal datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente, per indurlo a parziali rinunzie transattive o per speculare sulla svalutazione della moneta, e dall'altro di assicurare al lavoratore il pieno ristoro dei danni subiti dal ritardo nel versamento delle retribuzioni, liberandolo dal difficile onere di provare in giudizio di aver subito un maggiore danno a causa dell'inflazione. A tal fine, il citato articolo 429, comma terzo, del codice di procedura civile ha introdotto una disciplina speciale che si caratterizza per due peculiarità: innanzitutto, si stabilisce che la rivalutazione delle somme dovute al lavoratore spetta in ogni caso e in aggiunta agli interessi legali, sommandosi, così, la prima a questi ultimi. In secondo luogo, si libera il lavoratore dall'onere della prova del danno subito, istituendo un sistema automatico di rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria; sistema che prescinde dalla costituzione in mora del debitore, dalla domanda di risar-

cimento e dalla dimostrazione del danno sofferto.

Con sentenza della Corte costituzionale dell'8-12 aprile 1991, n. 156, la disciplina di cui all'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile è stata estesa anche ai crediti dei titolari di prestazioni previdenziali, poichè tali prestazioni, analogamente alle retribuzioni, hanno la funzione di assicurare i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita a chi si trova nell'impossibilità di lavorare. Con la legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 16, comma 6, si è stabilito che gli enti gestori di assicurazioni obbligatorie sono tenuti a corrispondere, in caso di ritardo, un risarcimento corrispondente alla misura dei soli interessi legali, mentre la rivalutazione spetta solo ove la svalutazione abbia avuto un tasso superiore a quello degli interessi, e solo nella misura dell'eccedenza. Si è, in questo modo, reintrodotta la regola di cui all'articolo 1224 del codice civile. Rimane fermo, anche per i crediti previdenziali, il principio dell'automaticità della liquidazione degli interessi.

Con l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si è stabilito che «l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza». La formulazione della nuova disposizione è sicuramente infelice, poichè non dice espressamente se essa si riferisca a tutti i rapporti di lavoro o soltanto a quelli, di natura pubblicistica o privatistica, di cui è parte la pubblica amministrazione. Sebbene la collocazione della norma nell'articolo 22 della legge collegata alla finanziaria per il 1995, articolo dedicato interamente al pubblico impiego e le espressioni lette-

rali («emolumenti... dei dipendenti... in attività di servizio o in quiescenza») indichino che si è voluto intervenire solo sui crediti derivanti da rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, per equipararne la disciplina a quella dei crediti previdenziali e al fine del contenimento della spesa pubblica, si rende opportuno un intervento chiarificatore del legislatore. Infatti, alcuni interpreti hanno considerato la nuova norma come una modifica dell'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile, in base alla quale a tutti i crediti di lavoro sorti dopo il 31 dicembre 1994, anche ove il datore di lavoro sia un soggetto privato, dovrebbe applicarsi la disciplina stabilita per i crediti previdenziali dell'articolo 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. Al lavoratore non spetterebbero più, quindi, gli interessi legali e, in aggiunta, la rivalutazione monetaria, ma soltanto i primi e l'eventuale quota di rivalutazione eccedente.

Un intervento legislativo in materia, d'altra parte, è necessario non solo per evidenti esigenze di certezza del diritto, ma anche per impedire che la disposizione di cui all'articolo 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 costituisca lo strumento per avallare interpretazioni riduttive dell'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile, già da tempo oggetto di contestazione in sede dottrinale e giurisprudenziale. Dopo che con la legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato l'articolo 1284 del codice civile, è stata elevata al 10 per cento la misura degli interessi legali, si è affermato che la regola del cumulo di interessi e rivalutazione prevista per i crediti di lavoro sarebbe diventata eccessivamente gravosa per i datori di lavoro. Inoltre, si è sostenuto che la speciale tutela assicurerebbe al lavoratore un «lucro ingiustificato», perchè assicurerebbe un indennizzo superiore rispetto ai tassi di interesse di mercato. La questione, in passato, era stata anche sottoposta al vaglio della Corte costituzionale; afferman-

dosi che l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile, sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, perchè riserverebbe ai datori di lavoro un trattamento deteriore rispetto ai debitori comuni. La Corte costituzionale, con sentenza del 23 maggio-2 giugno 1994, n. 207, ha dichiarato inammissibile la questione, in quanto relativa ad una sfera di intervento riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore.

È dunque opportuno intervenire con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per chiarire che tale disposizione non costituisce affatto una modifica dell'intera disciplina dei crediti di lavoro, specificando che la disposizione si riferisce solo ai crediti di titolari di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, mentre per i rapporti di lavoro alle dipendenze di privati datori di lavoro e per gli altri rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile continua ad applicarsi la speciale regola del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria stabilita dall'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile. Del resto, nè l'aumento degli interessi legali, nè l'abbassamento tendenziale dell'inflazione hanno fatto venir meno le ragioni della speciale tutela assicurata ai crediti di lavoro. La funzione alimentare e di garanzia di un'esistenza libera e dignitosa propria della retribuzione - riconosciuta dalla nostra Costituzione - impone invece di assicurare a tali crediti una tutela privilegiata rispetto agli altri.

Poichè versare la retribuzione in ritardo è fonte di gravi disagi per chi vive del proprio lavoro, si mostra ancora oggi necessario disincentivare le pratiche dilatorie nel pagamento dei crediti di lavoro e, in caso di ritardo, quanto meno, assicurare al lavoratore il pieno ristoro dei disagi subiti, mantenendo lo speciale sistema di risarcimento stabilito dall'articolo 429 del codice di procedura civile.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica - quale che sia la natura del rapporto - ai lavoratori, in servizio o in quiescenza, della pubblica amministrazione. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, e alle altre categorie di lavoratori di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, continua ad applicarsi la regola del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria stabilita dall'articolo 429 del codice di procedura civile.